

REPUBBLICA DI SAN MARINO
ONOREVOLE COLLEGIO GARANTE
DELLA COSTITUZIONALITA' DELLE NORME

RICORSO DIRETTO AI SENSI DELL'ART.12
DELLA LEGGE QUALIFICATA N.55 DEL 25 APRILE 2003

Ad istanza dei sottoscritti Capogruppo dei seguenti Gruppi Consiglieri: Partito Democratico Cristiano Sammarinese, Movimento R.E.T.E. , Partito Socialista, Partito dei Socialisti e dei Democratici, Movimento Democratico San Marino Insieme, cui si uniscono i relativi Consiglieri, tutti elettivamente domiciliati ai fini del presente procedimento presso lo Studio dello scrivente Avvocato del Foro della Repubblica di San Marino, a Dogana (RSM) in Piazza Tini n.12 cui è stato altresì conferito mandato di patrocinio ai fini del ricorso in epigrafe.

L'Articolo 12 della Legge di cui in epigrafe attribuisce la facoltà ad almeno venti Consiglieri di ricorrere innanzi al Collegio Garante per domandare la verifica di legittimità costituzionale di Leggi ed atti aventi valore legislativo.

In data 10 luglio 2017 sono stati promulgati tre Decreti – Legge contraddistinti rispettivamente con i numeri 78 “MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA BANCARIO”; 79 “MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI OPERAZIONI A TUTELA DEL RISPARMIO”; 80 “DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE IN BLOCCO DI ATTIVI E PASSIVI DI ASSET BANCA S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – A CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.” .

A giudizio dei ricorrenti, tutti questi decreti, negli articoli che di seguito saranno precisati, contengono elementi che necessitano di ricorrere al vaglio di verifica di costituzionalità in quanto, sempre a giudizio degli istanti, stridono fortemente con alcuni principi di legalità e con gli articoli della Carta dei Diritti che saranno indicati. Di seguito si passa all'esame, provvedimento per provvedimento, delle ragioni di doglianza che si sottopongono al vaglio dell'On.le Collegio Garante.

Se è vero non possono ritenersi ammissibili questioni in materia di tasse, imposte e bilancio, è però vero che siamo di fronte alla violazione di norme costituzionali laddove ad esempio è concretamente visibile che le norme che si sottopongono al Vostro vaglio non contengono alcuna indicazione di copertura della spesa che i Decreti-Legge inevitabilmente producono. Nessun provvedimento che comporta una spesa può essere emanato senza la previsione della copertura finanziaria.

Tutti e tre i provvedimenti, ciascuno singolarmente e tutti insieme nella loro articolata costruzione, creano una condizione di privilegio per la Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino Spa (anche definita nei provvedimenti "Cessionario") violando il principio di parità ed uguaglianza sancito dall'Art.4 ultimo comma della Carta dei Diritti.

Il contraltare di questa violazione sono gli azionisti della banca ceduta che di fatto restano vittime di un "esproprio di Stato" eseguito senza il rispetto della previsione normativa richiesta dall'Art.10 secondo comma.

Decreto-Legge N.78/2017 "MISURE URGENTI A SOSTEGNO DEL SISTEMA BANCARIO"

Assenza di urgenza; legge congresso di stato

Estremi della norma violata: Articolo 2, comma 2, lettera b della Legge Costituzionale Sul Congresso di Stato 15 dicembre 2005 n. 183

Norma illegittima: l'intero Decreto Legge 10 luglio 2017, n. 78

Ragioni di illegittimità: assenza delle Ragioni di Urgenza

La eventuale conversione del decreto non ne impedisce l'esame di legittimità costituzionale.

L'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza necessari affinché il Governo possa legittimamente emanare decreti-legge può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità, il quale deve svolgersi su un piano diverso dalle valutazioni iniziale del Governo e successiva del Parlamento in sede di conversione e non è precluso dall'eventuale legge di conversione. A questa, infatti, non può riconoscersi efficacia sanante, poiché il difetto dei requisiti del "caso straordinario di necessità e d'urgenza" costituisce un vizio in procedendo della relativa legge, con cui è alterato il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie.

Il vizio del decreto si riverbera anche sulla legge di conversione

Il difetto dei requisiti del "caso straordinario di necessità e d'urgenza" che legittimano l'emanazione del decreto-legge, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge, suscettibile di sindacato da parte dell'On.le Collegio Garante, sia perché ritenere che la legge di conversione sani in ogni caso i vizi del decreto comporterebbe l'attribuzione in concreto al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie, sia perché le disposizioni della legge di conversione in quanto tali non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto

stesso, in considerazione del rilievo che l'immediata efficacia del decreto-legge condiziona l'attività del Parlamento, che si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge.

Assenza delle ragioni di urgenza

L'utilizzazione del decreto-legge non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta. Si rileva che essendo il provvedimento emanato in data 10 luglio 2017 avrà efficacia solamente con riferimento al bilancio al 31 dicembre 2017 che le società bancarie avranno facoltà di approvare entro e non oltre il 31 maggio 2018. Non esistono pertanto ragionevoli motivazioni di urgenza per l'adozione di questo genere di provvedimento anziché il più ordinario iter di produzione normativa.

Si cita a sostegno di quanto affermato la precedente Giurisprudenza dell'On.le Collegio Garante: *“Questo Collegio ritiene tuttavia opportuno precisare che un invito ad adottare un Decreto-Legge da parte del Consiglio Grande e Generale non sempre di per sé giustifica l'adozione di un Decreto-Legge, che può essere validamente assunto solo allorché ricorrano, come effettivamente ricorrono nel caso de quo, obiettive ragioni di straordinaria necessità ed urgenza direttamente desumibili dal testo stesso del provvedimento.”* (Sentenza 18 aprile 2007, n. 4).

Decreto Legge N.79/2017 “MISURE URGENTI A SOSTEGNO DI OPERAZIONI A TUTELA DEL RISPARMIO”.

1. Copertura finanziaria: sia sui crediti di imposta sia sulle fidejussioni con un mandato in bianco; art 3 ultimo comma

Estremi della norma violata: Articolo 3, ultimo comma, della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei Principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese

Norma illegittima: articolo 4 e articolo 6 del Decreto Legge 10 luglio 2017, n. 79

Ragioni di illegittimità.

Il nostro articolo 3, ultimo comma, richiama la vecchia formulazione dell'articolo 81, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana, modificato di recente con la Legge Costituzionale n.1/2012.

L'evoluzione della norma costituzionale italiana merita un approfondimento, in quanto consente di comprendere in questa sede argomenti a favore e contrari alla eccezione di legittimità costituzionale.

Sotto la vecchia norma italiana "*Ogni altra legge che importi nuove o maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte*". Con la novella la norma è stata modificata per effetto della introduzione del c.d. **vincolo di bilancio** cioè il principio per cui l'ordinamento, ad ogni livello deve garantire il pareggio tra spesa ed entrate. La previsione si spiega con l'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea: la crisi dei debiti sovrani ha infatti spinto le istituzioni ad imporre vincoli più rigidi ai singoli ordinamenti in materia economica. Tra i trattati più importanti in tale ambito vi è quello sul c.d. *fiscal compact*, sottoscritto dall'Italia il 2 marzo 2012 ed entrato in vigore il 1° gennaio 2013. In Italia, poichè la regola è quella del pareggio di bilancio (comma 1 nella attuale formulazione) il ricorso all'indebitamento è consentito solo in ipotesi eccezionali.

La recente modifica alla costituzione italiana era tesa ad evitare la consuetudine per cui (nella formulazione ante riforma) lo scopo perseguito dal costituente, con la previsione dell'obbligo di copertura finanziaria (come già a San Marino) era quello di porre un limite alla spesa pubblica responsabilizzando il legislatore (Parlamento e Governo). Questi, infatti, avrebbero dovuto garantire che ogni legge (ed atto avente forza di legge) sarebbe stata dotata dei fondi necessari a sostenerla per tutto il periodo di produzione dei propri effetti. Tuttavia, poichè il costituente non ha stabilito nulla circa la fonte della copertura, il legislatore ordinario ha adottato la prassi di realizzarla mediante indebitamento pubblico. Ciò che, di fatto, fa il decreto legge n. 79 nella norma che si contestano.

Lo Stato non ha le coperture, quindi ricorre al debito.

L'eccezione si ritiene possa essere sollevata, atteso che *“La disciplina dei due valori del risparmio e del credito (che si trovano a San Marino implicitamente affermati nel principio dell'effettiva partecipazione alla vita economica – Art. 4 Dichiarazione dei Diritti – e nella tutela della iniziativa economica art. 10 Dichiarazione dei Diritti) non poteva, nella prospettiva dei costituenti, essere che collegata al fenomeno del ricorso al mercato finanziario per il sostegno di una spesa pubblica in crescita. In altre parole, il ricorso al debito in modo scriteriato non può essere l'escamotage per la elusione della copertura di spesa, tanto più quando lo Stato, come nell'articolo 6 del Decreto-Legge, abdica al proprio ruolo lasciando che il ricorso al debito per lo Stato sia una facoltà rimessa alla volontà dei privati (le banche titolari del credito di imposta).*

“Punto centrale, che si vuole sottoporre all'attenzione in questo contesto di riflessione, è che il debito viene visto fondamentalmente dal nuovo art. 81 come qualcosa da evitare e come uno strumento che ordinariamente non deve essere



utilizzato dallo Stato. Le condizioni costituzionali per ricorrervi sono il contrasto al ciclo economico negativo o il governo di eventi eccezionali” (Estratti da CAMILLA BUZZACCHI, Spesa pubblica ed indebitamento: le regole dei nuovi artt. 81 e 97 Cost., in Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario, fasc. 2, 2016. Pag. 421.)

“La sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale della Repubblica Italiana ha sancito l'incostituzionalità della misura legislativa, considerata la genericità della sua giustificazione e la non chiara dimostrazione della necessità” (Estratto da FRANCESCO PALLANTE, Dai vincoli “di” bilancio ai vincoli “al” bilancio, in Giurisprudenza costituzionale, fasc. 6, 1 DICEMBRE 2016. Pag. 2498.)

2. Assenza di urgenza nelle operazioni già chiuse; legge congresso di stato

Estremi della norma violata: Articolo 2, comma 2, lettera b della Legge Costituzionale Sul Congresso di Stato 15 dicembre 2005 n. 183

Norma illegittima: articolo 6 del Decreto Legge 10 luglio 2017, n. 79

Ragioni di illegittimità: assenza delle Ragioni di Urgenza

La eventuale conversione del decreto non ne impedisce l'esame di legittimità costituzionale.

L'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza necessari affinché il Governo possa legittimamente emanare decreti-legge può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità, il quale deve svolgersi su un piano diverso dalle valutazioni iniziale del Governo e successiva del Parlamento in sede di conversione e non è precluso dall'eventuale legge di conversione. A questa, infatti, non può riconoscersi efficacia sanante, poiché il difetto dei requisiti del "caso straordinario di necessità e d'urgenza" costituisce un vizio in procedendo della

relativa legge, con cui è alterato il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie.

Il vizio del decreto si riverbera anche sulla legge di conversione

Il difetto dei requisiti del “caso straordinario di necessità e d'urgenza” che legittimano l'emanazione del decreto-legge, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge, suscettibile di sindacato da parte della Corte costituzionale, sia perché ritenere che la legge di conversione sani in ogni caso i vizi del decreto comporterebbe l'attribuzione in concreto al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie, sia perché le disposizioni della legge di conversione in quanto tali non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso, in considerazione del rilievo che l'immediata efficacia del decreto-legge condiziona l'attività del Parlamento, che si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge.

Assenza delle ragioni di urgenza

L'utilizzazione del decreto-legge non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta.

Il decreto legge consente alle banche titolari del Credito di Imposta di convertire in debito pubblico. Se fosse stato urgente, il Decreto avrebbe dovuto convertire e non rinviare alle banche la scelta, dando tempo sino al 31/12/2018. Il che comprova che la conversione non è urgente. Ma non lo è anche per un'altra ragione, posto che

riguarda operazioni il credito di imposta, maturato e presente da diversi anni e che numerose norme susseguitesi nel tempo (l'ultima è la previsione all'Art.41 della Legge N.144 del 21 dicembre 2016) prevedono che il predetto credito debba essere oggetto di verifica ed accertamento. Non sono, nel frattempo, intervenuti fatti che rendano urgente tale conversione, che come poc'anzi detto viene per giunta spalmata nel tempo.

Giurisprudenza Collegio Garante

“Questo Collegio ritiene tuttavia opportuno precisare che un invito ad adottare un Decreto-Legge da parte del Consiglio Grande e Generale non sempre di per sé giustifica l'adozione di un Decreto-Legge, che può essere validamente assunto solo allorché ricorrano, come effettivamente ricorrono nel caso de quo, obiettive ragioni di straordinaria necessità ed urgenza direttamente desumibili dal testo stesso del provvedimento.” (Sentenza 18 aprile 2007, n. 4).

3. Gli effetti del Decreto decadono e non possono sopravvivere al venir meno del decreto

Estremi della norma violata: Articolo 2, comma 2, lettera b della Legge Costituzionale Sul Congresso di Stato 15 dicembre 2005 n. 183

Norma illegittima: articolo 7 del Decreto Legge 10 luglio 2017, n. 79

Ragioni di illegittimità: Ultrattività del decreto rispetto al sua decadenza

La legge costituzionale sul Congresso di Stato indica chiaramente che i decreti legge, se non convertiti, decadono; ossia perdono effetti ex tunc. Al contrario, l'articolo 7 in questione viola doppiamente il principio di transitorietà del Decreto, per un verso, in quanto dispone ben oltre la sua naturale scadenza di 90 giorni, posponendo gli effetti sino al 31/12/2018, ma soprattutto perché contiene al suo interno la cosiddetta norma

di salvaguardia, riportata all'articolo 77, comma 3, della Costituzione della Repubblica Italiana (I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. **Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti**).

Pertanto, così facendo, il Decreto intende eludere il principio della irretroattività della decadenza, in quanto:

- a) Dispone che gli effetti prodotti dal Decreto nel tempo della sua durata (90 giorni) non decadono, in caso di mancata conversione, ma si conservino, senza che sia necessaria una legge che, in caso di mancata conversione, regoli gli effetti medio tempore prodotti (cd. legge di salvezza). La legge di salvezza è quella che si adotta nel caso di mancata conversione del decreto;
- b) Dispone addirittura che vengano salvati, non solo gli effetti prodotti dal Decreto nel tempo della sua durata (90 giorni), ma anche quelli prodotti dopo il termine di decadenza, pur in assenza di conversione

Tuttavia, nella Repubblica Italiana, l'interpretazione di norma di sanatoria degli effetti del decreto-legge non convertito deve essere condotta tenendo presente che tale potere attribuito al legislatore (art. 77 comma 3 cost.) è ontologicamente diverso, anche per le conseguenze giuridiche, da quello di conversione in legge del decreto-legge, in quanto riguarda i rapporti giuridici sorti nel periodo di vigenza del decreto, la cui provvisoria efficacia è venuta meno ex tunc; **pertanto, possono essere salvati solo gli effetti realmente già prodottisi durante il periodo di vigenza del singolo provvedimento di urgenza decaduto (e non anche altri che si verificherebbero in un momento del tempo posteriore alla data di decadenza del provvedimento governativo).**

A maggior ragione a San Marino dove la previsione della legge di salvezza non è neppure prevista.

La conversione del credito di imposta prevista dall'Art.6 del provvedimento impugnato ha tra le altre cose la capacità di favorire gli istituti di credito che a seguito delle cessioni in blocco potevano contare sulla possibilità di non corrispondere imposte e tasse – se capaci di generarne il debito – perché con la novella vengono immediatamente dotati di risorse finanziarie spendibili violando così due principi costituzionali: il primo è il già richiamato diritto alla parità ed uguaglianza posto che la conversione agevola alcuni istituti e non altri, il secondo è il già richiamato obbligo di rispetto della previsione di spesa. La novella dell'Art.6 non solo non prevede la spesa, non indica la dimensione ma neppure fa menzione della durata del debito obbligazionario, delle condizioni di remunerazione.

Decreto-Legge N.80/2017 “DISPOSIZIONI PER LA CESSIONE IN BLOCCO DI ATTIVI E PASSIVI DI ASSET BANCA S.P.A. – IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA – A CASSA DI RISPARMIO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO S.P.A.

Assenza urgenza nelle operazioni già chiuse; legge congresso di stato

Estremi della norma violata: Articolo 2, comma 2, lettera b della Legge Costituzionale Sul Congresso di Stato 15 dicembre 2005 n. 183

Norma illegittima: articolo 6 del Decreto Legge 10 luglio 2017, n. 79

Ragioni di illegittimità: assenza delle Ragioni di Urgenza

La eventuale conversione del decreto non ne impedisce l'esame di legittimità costituzionale.

L'esistenza dei requisiti della straordinarietà del caso di necessità e d'urgenza necessari affinché il Governo possa legittimamente emanare decreti-legge può essere oggetto di scrutinio di costituzionalità, il quale deve svolgersi su un piano diverso dalle valutazioni iniziale del Governo e successiva del Parlamento in sede di conversione e non è precluso dall'eventuale legge di conversione. A questa, infatti, non può riconoscersi efficacia sanante, poiché il difetto dei requisiti del "caso straordinario di necessità e d'urgenza" costituisce un vizio in procedendo della relativa legge, con cui è alterato il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie.

Il vizio del decreto si riverbera anche sulla legge di conversione

Il difetto dei requisiti del "caso straordinario di necessità e d'urgenza" che legittimano l'emanazione del decreto-legge, una volta intervenuta la conversione, si traduce in un vizio in procedendo della relativa legge, suscettibile di sindacato da parte dell'On.le Collegio Garante, sia perché ritenere che la legge di conversione sani in ogni caso i vizi del decreto comporterebbe l'attribuzione in concreto al legislatore ordinario del potere di alterare il riparto costituzionale delle competenze del Parlamento e del Governo quanto alla produzione delle fonti primarie, sia perché le disposizioni della legge di conversione in quanto tali non possono essere valutate, sotto il profilo della legittimità costituzionale, autonomamente da quelle del decreto stesso, in considerazione del rilievo che l'immediata efficacia del decreto-legge condiziona l'attività del Parlamento, che si trova a compiere le proprie valutazioni e a deliberare con riguardo ad una situazione modificata da norme poste da un organo cui di regola, quale titolare del potere esecutivo, non spetta emanare disposizioni aventi efficacia di legge.

Assenza delle ragioni di urgenza

L'utilizzazione del decreto-legge non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta. E' lo stesso provvedimento che è oggetto di richiesta di valutazione che, al suo Art.4 nel delegare al Comitato di Sorveglianza di cui all'Articolo 41 della Legge 21 dicembre 2016 N.144 assegnando un termine di 180 giorni, cioè sei mesi, prevede tempistiche che, con l'urgenza, hanno ben poco a confrontarsi. Anche in questo caso si vuole evitare solamente una procedura ordinaria con il significativo e tutt'altro che defatigante confronto politico parlamentare.

Ulteriori ragioni di doglianza sono il contrasto dell'Art.3 del Decreto-Legge il quale prevede per i creditori (quindi anche i correntisti) della Banca ceduta, per l'importo del credito superiore ad € 50.000,00=, la conversione in obbligazioni emesse dalla Banca cessionaria, con la previsione di garanzia a tutela del risparmiatori introdotta con l'Art.56 della Legge N.189 del 22 dicembre 2015 e che nelle sue successive integrazioni ha previsto la garanzia per tutti i depositanti fino alla somma di 100.000,00 Euro andando a rassicurare, almeno fino alla concorrenza con la predetta somma, tutti i depositanti. La novella del Decreto-Legge che è oggetto di doglianza apre un aperto contrasto con l'ultimo comma dell'Art.4 della Carta Costituzionale. Questo improvviso contrasto di fatto assume funzione retroattiva rispetto a scelte operate dalla clientela della Banca ceduta che hanno fatto affidamento per le loro scelte di risparmiatori, su una previsione normativa di importante garanzia (la tutela dei risparmi fino alla concorrenza di € 100.000,00=).

Ulteriore doglianza di cui si richiede il vaglio a questo On.le Collegio riguarda tutto il Decreto-Legge nel suo articolato laddove i depositanti presso Asset Banca Spa (istituto bancario cedente) vedono trasferiti i propri depositi presso l'istituto cessionario con la compressione del loro diritto alla proprietà privata Ex Art.10

relativa al fatto che per la parte eccedente i 50.000,00= Euro messi non potranno liberamente disporne ma si vedranno imposta – senza poter esprimere consenso o negoziato alcuno – questa particolare forma di espropriazione/finanziamento dell'istituto cessionario.

La violazione più evidente.

Gli Articoli 4 e 5 del Decreto-Legge n.79 allorquando attribuiscono alla Banca Centrale ed al suo Coordinamento della Vigilanza poteri ampiamente e potentemente discrezionali e non sindacabili espropriando i competenti organi istituzionali dei poteri loro garantiti dalla Carta dei Diritti. Conferendo a Banca Centrale poteri e facoltà di erogazione e gestione del debito pubblico si espropria il Consiglio Grande e Generale che per Legge Costituzionale è l'unico che può decidere le spese ed i criteri per la copertura delle stesse. Banca Centrale assume addirittura ruolo attivo di impiego delle somme e la parte pubblica (Segreteria alle Finanze e Sindaci di Governo) è relegata alla sottoscrizione – a comando – della fideiussione senza che vi sia il mandato di Legge circa le dimensioni e la copertura finanziaria.

Questo Decreto-Legge così come descritto di fatto espropria il Consiglio Grande e Generale ed il Congresso di Stato, ciascuno per le sue competenze, dei poteri esecutivi ed attuativi nella gestione del patrimonio pubblico in contrasto con gli Articoli 3, 3bis e 4 della Carta dei Diritti.

Per tutte queste ragioni si richiede pertanto l'intervento dell'On.le Collegio Garante affinché possa vagliare le istanze che rispettosamente i parlamentari di questa Repubblica hanno inteso sottoporre.




Con perfetta osservanza.

Repubblica di San Marino, addì 17/07/2017

Avv. Andrea Belluzzi



I Membri del Consiglio Grande e Generale:

STEFANO CAUTI		PDCS
ALESSANDRO CADELLI		PDES
MARCO GATTI		PDCS
MINA OSCAR		PDCS,
MULARONI MARIELLA		PDES
ROSSONI FRANCESCO		P.D.C.S.
UGOLINI MASSIMO ANDREA		P.D.C.S.
PASSIVALE VALENTINO		PDCS
GIAN CARLO VENTURINI		PDCS
SPODRS GORDA		RETE
ZERRA GIAN MATTEO		RETE
DAVIDE FORCELLINI		RETE
ROBERTO CIAVATA		RETE
FEDERICO PEDENI AMATI		MDSI
ELENA TONNINI		RETE
MARIANNA BUCCI		RETE
ALESSANDRO MANCINI		P.S.
DENISE BRONZETTI		P.S.
GIOVANNA CECCHETTI		P.S.
IRO BEUVERZ		PSD
GIAN CARLO CAPICCIOMI		PSI
DSCIBOR ACCORBI		PSD